

TAR SARDEGNA Cagliari – Sez. I, Sent. n. 2204 del 22.12.2008

omissis

Ritenuto in fatto:

che il ricorrente, dirigente veterinario con contratto a tempo indeterminato presso l'A.S.L. n. X di Grossetto, nel maggio 2008 ha presentato all'A.S.L. n. Y di Nuoro domanda di mobilità;

che l'A.S.L. intimata ha pubblicato il bando di concorso per dirigenti veterinari, di cui in epigrafe; che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il suddetto bando di concorso, deducendo la violazione degli artt. 6 e 30 del D.lgs. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, in quanto l'indizione della procedura di assunzione non è stata preceduta dal previo esperimento delle procedure di mobilità tra enti, come imposto dalle norme richiamate;

che con atto depositato il 24 novembre 2008 si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria intimata, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per il difetto di interesse a ricorrere, considerato che l'amministrazione in data 27 ottobre 2008 ha informato il ricorrente che resta fermo «il diritto prioritario all'assunzione di coloro che ... hanno inoltrato istanza di mobilità»:

Considerato in diritto:

che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall'A.S.L. resistente, atteso che dalla nota del 27 ottobre 2008, citata, emerge con chiarezza l'intenzione dell'amministrazione di non prendere in considerazione la domanda di mobilità presentata dal ricorrente e di procedere allo svolgimento del concorso pubblico indetto, evento che – nella prospettazione di parte ricorrente – costituisce il fatto lesivo che concreta l'interesse alla tutela giurisdizionale;

che, nel merito, il ricorso è fondato;

che secondo l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art. 5, comma 1-quater, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43): «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (...). 2. (...) In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 (...)»;

che dalle disposizioni sopra richiamate discende l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, che intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante mobilità da altre amministrazioni, prima di indire il concorso pubblico;

che, conseguentemente, nel caso di specie, l'A.S.L. n. Y di Nuoro illegittimamente ha dato corso alla procedura concorsuale di cui trattasi;

che le spese del giudizio debbono essere poste a carico dell'amministrazione comunale resistente, secondo la regola della soccombenza, e liquidate come in dispositivo;

Per Ouesti Motivi

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.



Condanna l'Azienda Sanitaria Locale n. Y di Nuoro al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori: *OMISSIS*

Depositata in segreteria oggi 22/12/2008

Il Direttore di sezione